

LIBRO I
SOGGETTI

TITOLO I
GIUDICE

CAPO I
GIURISDIZIONE

1. Giurisdizione penale ⁽¹⁾. – 1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario (102 Cost.) secondo le norme di questo codice.

⁽¹⁾ Si veda il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, recante la normativa fondamentale sull'ordinamento giudiziario.

SOMMARIO:

- a) *Convenzione europea sui diritti dell'uomo*;
b) *Convenzione di Lugano*;
c) *Enti centrali della Chiesa*;
d) *Giurisdizione militare*.

a) *Convenzione europea sui diritti dell'uomo*.

● I principi contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come definiti nella giurisprudenza consolidata della Corte EDU, pur non traducendosi in norme direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale, costituiscono criteri di interpretazione – convenzionalmente orientata – ai quali il giudice nazionale è tenuto a ispirarsi nell'applicazione delle norme interne. * Cass. pen., **Sezioni Unite**, 6 luglio 2016, n. 27620 (ud. 28 aprile 2016). [RV267486]

b) *Convenzione di Lugano*.

● In tema di giurisdizione, l'azione di risarcimento danni o di restituzione, nascente da reato, nei confronti dell'imputato e dei responsabili civili dimoranti o aventi stabilimento principale in uno Stato estero aderente alla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 e del 30 ottobre 2007, può essere legittimamente proposta davanti al giudice italiano presso il quale è esercitata l'azione penale. * Cass. pen., sez. I, 23 febbraio 2015, n. 7941 (ud. 19 novembre 2014). [RV262787]

c) *Enti centrali della Chiesa*.

● L'obbligo di non ingerenza dello Stato nelle attività degli "enti centrali della Chiesa", sancito dall'art. 11 del Trattato fra l'Italia e la Santa Sede stipulato l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo in Italia con legge 27 maggio 1929, n. 810, non equivale alla creazione di una "immunità", ma si riferisce essenzialmente all'attività patrimoniale degli enti anzidetti, rimanendo pertanto escluso che esso comporti la rinuncia dello Stato ad imporre l'osservanza di norme penali e ad agire, quindi, per la repressione di fatti illeciti produttivi di eventi di rilievo penale che si verificano in territorio italiano. (Nella specie, in applicazione di tale principio,

la Corte ha censurato la sentenza di merito con la quale era stato dichiarato non doversi procedere per difetto di giurisdizione nei confronti di taluni responsabili della Radio vaticana – peraltro ritenuta non annoverabile neppure fra gli "enti centrali della Chiesa" – in ordine al reato di cui all'art. 674 c.p., ipotizzato con riguardo alla emissione di onde elettromagnetiche di intensità superiore al consentito dagli impianti della stessa Radio vaticana, siti in territorio italiano). * Cass. pen., sez. I, 21 maggio 2003, n. 22516 (ud. 9 aprile 2003). [RV224186]

d) *Giurisdizione militare*.

● Ai fini della attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario in caso di procedimenti per reati connessi, comuni e militari, la maggiore gravità del reato comune è individuata sulla base delle regole stabilite dall'art. 4 cod. proc. pen., stante il rinvio contenuto nell'art. 13, comma secondo, cod. proc. pen. ai criteri valutabili ai sensi dell'art. 16, comma terzo, cod. proc. pen.; ne consegue che non sono apprezzabili le circostanze aggravanti comuni, ma soltanto quelle ad effetto speciale che importano un aumento di pena superiore ad un terzo (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto la maggiore gravità e, conseguentemente, la sussistenza della giurisdizione ordinaria, dei reati di cui agli artt. 336 e 266, commi primo, secondo e quarto, cod. pen., rispetto a quello di minaccia ad un inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, di cui all'art. 146 cod. proc. pen. pace, aggravato dalla circostanza comune del "grado rivestito" di cui all'art. 47, n. 2, cod. pen. mil. pace). * Cass. pen., **Sezioni Unite**, 14 aprile 2017, n. 18621 (c.c. 23 giugno 2016). [RV269588]

● Nel caso di esecuzione di pene concorrenti inflitte con titoli di condanna emessi dal giudice ordinario e dal giudice militare, la giurisdizione in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena spetta al giudice ordinario anche se il beneficio è stato concesso dal giudice militare in virtù del principio della preminenza della giurisdizione ordinaria di cui all'art. 665, comma quarto, cod. proc. pen., in quanto la giurisdizione militare trova esplicazione solo quando sia il titolo di condanna concessivo del beneficio sia quello determinativo della sua revoca promanano dal giudice militare. * Cass. pen., sez. I, 6 febbraio 2015, n. 5689 (c.c. 10 giugno 2014). [RV262463]

● L'attrazione nella giurisdizione del giudice ordinario dei procedimenti per reati concorrenti, comuni e militari, opera solo se il reato comune è più grave di quello militare, mentre negli altri casi le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate, con la conseguenza che al giudice militare appartiene la cognizione dei reati militari e al giudice ordinario quella per i reati comuni. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la giurisdizione del giudice militare in relazione al reato di truffa militare pluriaggravata per avere l'imputato falsamente dichiarato nella

domanda di partecipazione ad un concorso di aggiornamento professionale di non aver riportato condanne penali). * Cass. pen., sez. I, 6 febbraio 2015, n. 5680 (ud. 15 ottobre 2014). [RV262461]

● L'amministrazione militare deve intendersi circoscritta nelle strutture occorrenti per l'organizzazione del personale e dei mezzi materiali destinati alla difesa armata dello Stato, e i beni in dotazione della stessa si identificano in quelli che, a norma delle leggi sulla contabilità generale dello Stato, sono amministrati dal Ministero della difesa o dai corpi militari, mentre non possono essere compresi tra quelli appartenenti all'Amministrazione militare i beni assegnati ad altri Ministeri, per l'uso degli stessi o dei servizi da essi dipendenti o da essi amministrati, ovvero quelli che rappresentano oggetto di gestione sotto un profilo esclusivamente privatistico. Ne consegue che, poiché il corpo della Guardia di Finanza fa parte integrante delle Forze Armate dello Stato, è configurabile la giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare, e non di quella ordinaria, in tema di truffa consumata da sottufficiale di detto corpo in danno dell'Amministrazione di appartenenza, mediante il conseguimento dell'indebito rimborso di spese di missione eccedenti quanto effettivamente pagato. * Cass. pen., sez. I, 4 febbraio 2000, n. 1410 (ud. 19 gennaio 2000). [RV215224]

2. Cognizione del giudice. – 1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito (3, 30, 263³, 324⁸, 479) (1).

2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo (651, 652, 654).

(1) *La pregiudiziale relativa alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge è di competenza della Corte costituzionale (art. 134 Cost.). Per la c.d. pregiudiziale comunitaria e la competenza della Corte di giustizia della Comunità europea, si veda l'art. 3 della L. 13 marzo 1958, n. 204.*

SOMMARIO:

- a) **Questioni civili;**
- b) **Questioni penali;**
- c) **Questioni amministrative.**

a) Questioni civili.

● Il giudicato civile fa stato sulle sole questioni concernenti lo stato di famiglia o di cittadinanza. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto che il passaggio in giudicato della sentenza civile, che aveva accertato la simulazione di alcuni contratti di compravendita immobiliare, non avesse efficacia vincolante in sede penale, dove all'esito dell'istruttoria era emersa l'effettività dei trasferimenti immobiliari). * Cass. pen., sez. III, 26 giugno 2015, n. 27062 (c.c. 19 febbraio 2015). [RV263949]

● Ai sensi dell'art. 2 c.p.p. spetta al giudice penale decidere in via incidentale la natura pubblica

o privata di un ente quando la questione assuma rilevanza ai fini della qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'imputazione. (Fattispecie in cui in relazione alla contestazione del reato di falso in atto pubblico si è ritenuto che spettasse al giudice penale decidere della qualificazione quale ente pubblico o privato di una casa di riposo, rientrando tra le istituzioni di assistenza e beneficenza, senza dover attendere la decisione del giudice civile sulla natura del rapporto di lavoro dell'imputata). * Cass. pen., sez. V, 5 marzo 1999, n. 3035 (ud. 18 gennaio 1999). [RV212941]

b) Questioni penali.

● Qualora venga lamentata la falsità di un verbale di dibattimento (nella specie, in ordine all'erronea indicazione della data di rinvio dell'udienza), il giudice non può né disattendere il contenuto della denuncia sul rilievo della valenza documentale dell'atto a norma dell'art. 2700 c.c., né sospendere il procedimento, stante l'esclusione di una pregiudiziale penale, ma deve verificare la fondatezza della questione e decidere su di essa in via incidentale nell'ambito del procedimento stesso, senza che la sua decisione faccia stato in altro processo e perciò possa pregiudicare l'accertamento eventuale di responsabilità per il delitto di falso. * Cass. pen., sez. V, 15 novembre 2002, n. 38240 (ud. 2 ottobre 2002). [RV222940]

c) Questioni amministrative.

● Al giudice penale è preclusa la valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto dell'illecito penale qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del giudice amministrativo, ma tale preclusione non si estende ai profili di illegittimità, fatti valere in sede penale, non dedotti ed effettivamente decisi dal giudice amministrativo. * Cass. pen., sez. VI, 20 aprile 2018, n. 17991 (ud. 20 marzo 2018). [RV272890]

● La valutazione del giudice penale in ordine alla legittimità di un atto amministrativo, costituente il presupposto di un reato, non è preclusa da un giudicato amministrativo formatosi all'esito di una controversia instaurata sulla base di documentazione incompleta, o comunque fondata su elementi di fatto rappresentati in modo parziale o addirittura non veritiero, sempre che tali criticità risultino da dati obiettivi preesistenti e sconosciuti al giudice amministrativo, ovvero sopravvenuti alla formazione del giudicato. (Nella specie, relativa alla violazione dell'art. 44 T.U. Urb. contestata ad un imprenditore agricolo, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza di una preclusione, da giudicato amministrativo, in ordine all'insufficienza del patrimonio edilizio preesistente a soddisfare le esigenze abitative dell'imputato, in quanto tale requisito – presupposto essenziale per il legittimo rilascio del permesso

di costruire in zona agricola – era stato valutato dal giudice amministrativo sulla base di una rappresentazione dei luoghi che, in sede penale, era risultata falsa). * Cass. pen., sez. III, 22 giugno 2017, n. 31282 (ud. 24 maggio 2017). [RV270276]

● Al giudice penale è preclusa la valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto dell'illecito penale qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del giudice amministrativo, ma tale preclusione non si estende ai profili di illegittimità, fatti valere in sede penale, che non siano stati dedotti ed effettivamente decisi in quella amministrativa. * Cass. pen., sez. I, 23 marzo 2011, n. 11596 (ud. 11 gennaio 2011). [RV249871]

3. Questioni pregiudiziali. – 1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l'azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione (479, 630, lett. b); 324 c.p.c.)⁽¹⁾ (?).

2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione. La corte decide in camera di consiglio (127).

3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti (467).

4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.

⁽¹⁾ *I ipotesi di sospensione obbligatoria del processo penale sono quelle di pregiudiziale costituzionale e di pregiudiziale comunitaria di cui alla nota 1 dell'articolo precedente.*

^(?) *A norma dell'art. 20 del D.L. vo 10 marzo 2000, n. 74, il procedimento amministrativo di accertamento e il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione.*

SOMMARIO:

a) Procedura fallimentare;

b) Questioni di stato della persona;

c) Serietà della questione pregiudiziale;

d) Sospensione illegittima.

a) Procedura fallimentare.

● L'art. 479 c.p.p. (questioni civili o amministrative) rimette alla piena discrezionalità del giudice penale la decisione in ordine alla possibilità di disporre la sospensione del dibattimento fino a che la risoluzione della controversia civile, dalla quale dipende la decisione sull'esistenza del reato, non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato, laddove l'art. 19 c.p.p. 1930, prevedeva l'obbligatorietà della sospensione dell'azione penale. Invero, l'ambito di applicabilità dell'art. 3 c.p.p., relativo alle questioni pregiudiziali, è più limitato rispetto a quello delineato dall'abrogato art. 19 c.p.p., avendo escluso le controversie rela-

tive allo stato di fallito, con la conseguenza palese della semplice facoltatività del giudice di poter disporre la sospensione del dibattimento, facoltatività riconosciuta anche in presenza delle residue questioni pregiudiziali sullo stato di famiglia o di cittadinanza. * Cass. pen., sez. V, 6 novembre 1996, n. 9441 (ud. 18 giugno 1996). [RV205923]

b) Questioni di stato della persona.

● L'art. 3 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il procedimento penale possa essere sospeso per la pendenza di altro procedimento penale, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione, costituendo esso espressione di una ragionevole scelta del legislatore ispirata all'intento di garantire la massima autonomia di giudizio in ciascun procedimento penale, nell'ambito del quale deve essere sempre e comunque ricercata la verità, senza condizionamenti derivanti dagli elementi raccolti in altri procedimenti (principio affermato, nella specie, con riguardo alla pendenza di un procedimento penale per falsa testimonianza, di cui si assumeva la rilevanza ai fini del giudizio sulla responsabilità del soggetto che figurava imputato nel diverso procedimento nel corso del quale la questione di costituzionalità era stata sollevata). * Cass. pen., sez. I, 21 novembre 2006, n. 38171 (ud. 28 settembre 2006). [RV234958]

● Anche nel rito abbreviato è possibile la sospensione del procedimento, tanto in attesa della risoluzione di questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza (ai sensi dell'art. 3 c.p.p.), quanto in pendenza di giudizio su altre questioni pregiudiziali civili o amministrative di particolare complessità, come previsto dall'art. 479 stesso codice, atteso che non può ritenersi vincolante la lettera di tale articolo, la quale fa riferimento solo alla sospensione del dibattimento, considerato che detta sospensione non è finalizzata ad operare sul momento della acquisizione probatoria, ma su quello della decisione; invero, proprio della decisione pregiudiziale di altro giudice, il giudice penale attende la possibilità di acquisire, non ulteriori dati probatori, quanto elementi indispensabili al fine di pervenire ad una corretta soluzione. * Cass. pen., sez. V, 10 aprile 2002, n. 13780 (c.c. 14 gennaio 2002). [RV221315]

c) Serietà della questione pregiudiziale.

● In tema di pregiudiziale costituzionale, la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 consegue obbligatoriamente solo alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, che il giudice dispone previa deliberazione della rilevanza nel procedimento in corso e della non manifesta infondatezza della questione sollevata; ove pertanto una questione di legittimità costituzionale sia stata rimessa alla Consulta in un procedimento diverso, non può configurarsi l'esistenza di una pregiudiziale in senso proprio con conseguente obbligo del

giudice di sospendere – a pena di nullità – il giudizio in cui la medesima questione si sia riproposta, potendosi al più desumere, sulla base della disciplina generale delle questioni pregiudiziali quale positivamente realizzata dagli artt. 2 e 3 c.p.p., una semplice facoltà in tal senso da parte del secondo giudice, previa delibazione della questione in termini di «serietà». (Nel caso di specie, relativo all'impugnazione del provvedimento che aveva rigettato l'istanza di sospensione del procedimento in corso in attesa della risoluzione di una questione di legittimità costituzionale sollevata in altro giudizio, la Corte ha ritenuto la legittimità della decisione dei giudici di merito basata sulla considerazione che la Corte costituzionale aveva già reiteratamente disatteso le censure di legittimità della norma denunciata, prospettate sotto vari profili). * Cass. pen., sez. II, 17 aprile 1997, n. 2267 (c.c. 25 marzo 1997). [RV207554]

d) *Sospensione illegittima.*

● In mancanza di impugnazione, la sospensione del procedimento, anche se disposta fuori dei limiti consentiti, produce i suoi effetti propri, tra cui la sospensione del corso della prescrizione. * Cass. pen., **Sezioni Unite**, 28 ottobre 1991, n. 10849 (ud. 1 ottobre 1991).

CAPO II COMPETENZA

SEZIONE I DISPOSIZIONE GENERALE

4. Regole per la determinazione della competenza. – 1. Per determinare la competenza (coord. 210) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato (56 c.p.). Non si tiene conto della continuazione (81 c.p.), della recidiva (99 c.p.) e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale (63³ c.p.).

SOMMARIO:

- a) *Successione di leggi modificative della competenza;*
- b) *Circostanze del reato;*
- c) *Recidiva;*
- d) *Riferimento al fatto contestato;*
- e) *Regolamento di competenza.*

a) *Successione di leggi modificative della competenza.*

● Qualora la modificazione di regole di competenza derivi, quale effetto diretto e immediato, da norma che disponga in tal senso, va applicato – sempre che non sia diversamente disposto da eventuali norme transitorie – il principio *tempus regit actum*, con criterio di immediatezza, e perciò indipendentemente dal *tempus commissi deli-*

cti; quando invece la norma sopravvenuta disponga diverso o più grave trattamento sanzionatorio, trattandosi perciò di norma sostanziale priva di efficacia retroattiva, ed ancorché ne consegua, sempre in difetto di norme transitorie, una modificazione della competenza per materia quale effetto indiretto e secondario, quest'effetto potrà prodursi soltanto nei riguardi di reati soggetti all'aumento di pena e che siano, perciò, consumati posteriormente all'entrata in vigore della norma modificatrice, mentre fra quelli verificatisi anteriormente resta ovviamente applicabile la precedente sanzione, che coinvolge la regola di competenza all'epoca vigente, dunque sottratta al richiamato principio *tempus regit actum*, di tipica natura processuale, e perciò non invocabile in tali casi. (Fattispecie in tema di usura, entrata, a seguito dell'inasprimento sanzionatorio introdotto dal D.L. n. 306 del 1992, nell'ambito della competenza per materia del tribunale). * Cass. pen., sez. I, 16 settembre 1994, n. 2712 (c.c. 6 giugno 1994).

b) *Circostanze del reato.*

● L'art. 4 c.p.p., nel prevedere la rilevanza, ai fini della determinazione della competenza, delle circostanze ad effetto speciale, si riferisce unicamente alle circostanze aggravanti e non anche a quelle attenuanti. * Cass. pen., sez. I, 14 aprile 1993, n. 907 (c.c. 3 marzo 1993).

c) *Recidiva.*

● In tema di contrabbando, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, si deve tener conto della recidiva prevista dall'art. 296, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, ai fini dell'individuazione del giudice competente per materia. * Cass. pen., sez. I, 8 giugno 1993, n. 1850 (c.c. 28 aprile 1993).

d) *Riferimento al fatto contestato.*

● L'art. 589, comma 3, c.p. (morte e lesioni colpose in danno di più persone) non prevede un'autonoma figura di reato complesso, ma integra un'ipotesi di concorso formale di reati, nella quale l'unificazione è sancita unicamente *quoad poenam*, con la conseguenza che ciascun reato resta autonomo e distinto ai fini della determinazione del giudice competente per materia. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto la competenza del tribunale in composizione monocratica, sul rilievo che l'art. 33 *bis* c.p.p. richiama espressamente l'art. 4 dello stesso codice, a norma del quale, per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita per legge per ciascun reato consumato o tentato, e non a quella risultante dall'applicazione delle norme sulla continuazione e sul concorso formale di reati). * Cass. pen., sez. I, 4 luglio 2001, n. 27019 (c.c. 24 maggio 2001). [RV219909]

e) *Regolamento di competenza.*

● Integra una particolare ipotesi di competenza funzionale quella del giudice investito dell'ap-

plicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 e segg. c.p.p., dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, e la violazione della relativa disciplina determina ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. a), e 179, comma primo, c.p.p. una nullità assoluta e insanabile, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, e, quindi, anche nel giudizio di cassazione. * Cass. pen., **Sezioni Unite**, 8 febbraio 2005, n. 4419 (c.c. 25 gennaio 2005). [RV229981]

SEZIONE II

COMPETENZA PER MATERIA (*)

(*) Per la competenza per materia del giudice di pace si veda l'art. 4 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.

5. Competenza della corte di assise. – 1. La corte di assise è competente:

a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni (*), esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (†);

b) per i delitti consumati previsti dagli artt. 579, 580, 584 [600, 601 e 602] (‡) del codice penale;

c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli artt. 586, 588 e 593 del codice penale;

d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione (¶), dalla L. 9 ottobre 1967 n. 962 (‡) e nel titolo II del libro II del codice penale (241 - 313 c.p.), sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni (¶).

d bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni (‡).

(*) Si tratta dei delitti previsti e puniti dagli artt. 422, 438, 439, 575, 576, 577, 578° c.p.

(†) Questa lettera è stata così, da ultimo, sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, convertito, con modificazioni, nella L. 6 aprile 2010, n. 52.

A norma dell'art. 1, comma 2, dello stesso decreto tali disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto solo nei casi in cui alla data del 30 giugno 2010, non sia stata esercitata l'azione penale.

A norma dell'art. 2, comma 1, del citato D.L. n. 10/2010, in deroga a quanto previsto nell'articolo 1, comma 2, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi ai delitti di cui all'articolo 416 bis, c.p., comunque aggravati, è competente il tribunale, anche nell'ipotesi in cui sia stata già esercitata l'azione penale, salvo che, prima della suddetta data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise.

(‡) Le parole poste fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 6, comma 1, lett. a), della L. 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone. A norma dell'art. 16,

comma 1, della stessa legge, questa disposizione si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(§) Si tratta delle norme che prevedono e puniscono la ricostituzione del partito fascista (L. 20 giugno 1952, n. 645 e successive modificazioni).

(¶) Si tratta della normativa in tema di prevenzione e repressione del delitto di genocidio.

(‡) Il rinvio, per quanto attiene il codice penale, è da intendersi fatto agli artt. 241, 242, 243°, 244°, 245, 247, 248, 249, 252, 253, 255, 256°, 257, 258, 261°²⁻³⁻⁴, 262°²⁻³⁻⁴, 263, 264, 265, 267, 269, 270°², 270 bis, 276, 277, 280, 283, 284, 285, 286, 287, 289°, 289 bis, 295, 303, 305°, 306°.

(§) Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, convertito, con modificazioni, nella L. 6 aprile 2010, n. 52.

● Il tribunale del capoluogo del distretto che, in fase dibattimentale, dichiara la propria incompetenza per materia in relazione ad un reato attribuito alla competenza della corte di assise ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d-bis), cod. proc. pen. e ricompreso nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve trasmettere gli atti direttamente alla corte di assise e non al pubblico ministero presso tale giudice, a condizione che la competenza non appartenga a un giudice (corte di assise) di altro distretto e le funzioni di pubblico ministero e di giudice dell'udienza preliminare siano state svolte ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. (In motivazione la S.C., in linea con quanto affermato dalla sentenza della Corte Cost. n. 104 del 2001, ha chiarito che in tale ipotesi non sussiste la necessità della regressione del procedimento e di nuova celebrazione dell'udienza preliminare, avendo le parti già potuto liberamente esercitare i propri diritti in quella precedente, legittimamente svoltasi dinanzi al giudice naturale, e palesandosi la ripetizione dell'udienza preliminare come adempimento in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo). * Cass. pen., **Sezioni Unite**, 31 agosto 2017, n. 39746 (ud. 23 marzo 2017). [RV270935]

● L'eccezione d'incompetenza per materia può essere sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità, purché, al di là di ogni accertamento in fatto, sia fondata su elementi certi ed inequivocabili. (Fattispecie, in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione, nella quale la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale in favore della Corte di Assise, rilevando che le modifiche apportate all'art. 5, comma primo lett. a, c.p.p., dall'art. 1, comma primo lett. a), D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, conv. con mod. nella legge 6 aprile 2010 n. 52, che hanno esteso la competenza della Corte di Assise ai delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, e quindi anche al delitto di cui all'art. 630 c.p., non

si applicano ai procedimenti nei quali, come nel caso in esame, alla data del 30 giugno 2010 era stata già esercitata l'azione penale). * Cass. pen., sez. II, 25 marzo 2014, n. 13938 (ud. 18 febbraio 2014). [RV259709]

● L'applicazione retroattiva dell'art. 5 cod. proc. pen. (nel testo vigente), che assegna alla competenza del tribunale i reati associativi, "quoad titulum", comunque aggravati, in deroga alla generale competenza "quoad poenam" della corte d'assise, risulta imposta dall'interpretazione letterale della norma di diritto transitorio (art. 1, comma primo, lett. a, d. l. n. 10 del 2010, conv. in l. n. 52 del 2010), secondo il senso "fatto palese dal significato proprio delle parole" e affatto coerente con la inequivocabile "intenzione del legislatore". * Cass. pen., sez. I, 21 dicembre 2011, n. 47655 (ud. 12 ottobre 2011). [RV252180]

● È ancora attribuita alla Corte di assise, pur dopo la modifica dell'art. 5 c.p.p. per effetto della novella di cui alla L. n. 228 del 2003, la competenza per i reati di tratta di persone e di acquisto ed alienazione di schiavi, nel caso di concorso delle circostanze aggravanti ad effetto speciale previste dagli artt. 601, comma secondo, e 602, comma secondo, c.p. (Fattispecie relativa a procedimento in cui l'azione penale era stata esercitata anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, conv. nella L. 6 aprile 2010 n. 52, che ha ulteriormente modificato l'art. 5 c.p.p.). * Cass. pen., sez. I, 18 ottobre 2010, n. 37087 (c.c. 29 settembre 2010). [RV248581]

● Pur dopo l'entrata in vigore del D.L. 12 febbraio 2010 n. 10 (Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale), convertito nella L. 6 aprile 2010 n. 52, che ha attribuito al tribunale la competenza per l'associazione di tipo mafioso pluriaggravata, già rientrante, per effetto della L. n. 251 del 2005, in quella della Corte d'assise, a quest'ultima continua ad appartenere la competenza per detto reato in ordine a quei procedimenti nei quali non sia stato ancora dichiarato aperto il dibattimento, ma sui quali eserciti "vis attrattiva" per connessione altro procedimento per lo stesso fatto pendente in fase dibattimentale dinanzi alla Corte medesima. (Nella specie, relativa a conflitto negativo, il procedimento non ancora in fase dibattimentale, iniziato nei confronti di promotore di un'associazione mafiosa, era stato separato dal troncone principale, ma non era approdato ancora al dibattimento, come quello principale, in corso di celebrazione dinanzi alla Corte d'assise, designata come giudice competente dalla Corte di cassazione in sede di risoluzione di precedente conflitto). * Cass. pen., sez. I, 14 luglio 2010, n. 27254 (c.c. 24 giugno 2010). [RV247809]

● Il delitto di promozione, direzione od organizzazione di un'associazione di tipo mafioso aggravato ai sensi dell'art. 416 bis, comma quarto,

c.p. (associazione armata), appartiene alla competenza della Corte d'Assise e non a quella del Tribunale, qualora la consumazione del reato si sia protratta anche successivamente all'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005. * Cass. pen., sez. I, 8 febbraio 2010, n. 4964 (c.c. 21 gennaio 2010). [RV245365]

6. (1) Competenza del tribunale. - 1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del giudice di pace (2) (5; 210, 259 coord.).

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 166 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999. Si riporta il testo previgente:

«6. (Competenza del tribunale). 1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del pretore.

«2. Il tribunale è altresì competente per i reati, consumati o tentati, previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli di cui agli artt. 329, 330, primo comma, 331, primo comma, 332, 333, 334 e 335».

(2) Le parole: «o del giudice di pace» sono state aggiunte dall'art. 47 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274. Per la relativa disciplina si veda l'art. 4 del predetto D.L.vo.

● In materia di reati concernenti carte di credito e documenti ad esse assimilati, quali attualmente previsti dall'art. 12 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazione in L. 5 luglio 1991, n. 197, la competenza a conoscere del fatto originariamente qualificato come ricettazione e commesso prima dell'entrata in vigore di detta normativa speciale spetta al tribunale e non al pretore, in applicazione (mancando norma transitoria), del principio di ordine generale circa la immediata operatività delle disposizioni incidenti sulla disciplina processuale. (Nella fattispecie, relativa a risoluzione di conflitto, la Corte ha anche rilevato che non poteva farsi riferimento, in contrario, al principio costituzionale della precostituzione del giudice naturale giacché l'esercizio dell'azione penale risultava posteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria). * Cass. pen., sez. I, 14 settembre 1994, n. 3407 (c.c. 7 luglio 1994).

● I fatti previsti dall'art. 73, n. 5, L. 22 dicembre 1975, n. 685, nel testo sostituito dall'art. 14, L. 26 giugno 1990, n. 162, non costituiscono ipotesi autonome di reato ma elementi aventi carattere di circostanze attenuanti oggettive ad effetto speciale. Ne consegue che competente a conoscere di siffatti reati è il tribunale, posto che l'art. 4 c.p.p. esclude qualsiasi incidenza delle circostanze attenuanti sulla determinazione della competenza. * Cass. pen., sez. I, 11 marzo 1994, n. 128 (c.c. 12 gennaio 1994).

7. (1) [Competenza del pretore. - 1. Il pretore è competente per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni

ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva.

2. Il pretore è inoltre competente per i seguenti reati:

a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 336 comma 1 del codice penale;

b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 337 del codice penale;

c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'art. 343 comma 2 del codice penale;

d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'art. 349 comma 2 del codice penale;

e) favoreggiamento reale previsto dall'art. 379 del codice penale;

f) maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'art. 572 comma 2 del codice penale;

g) rissa aggravata a norma dell'art. 588 comma 2 del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

h) omicidio colposo previsto dall'art. 589 del codice penale;

i) violazione di domicilio aggravata a norma dell'art. 614 comma 4 del codice penale;

l) furto aggravato a norma dell'art. 625 del codice penale;

m) truffa aggravata a norma dell'art. 640 comma 2 del codice penale;

n) ricettazione prevista dall'art. 648 del codice penale].

(¹) Questo articolo è stato abrogato dall'art. 218 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

SEZIONE III

COMPETENZA PER TERRITORIO (¹)

(¹) Per la competenza per territorio del giudice di pace si veda l'art. 5 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.

8. Regole generali. – 1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato (coord. 210).

2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione (16²).

3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.

4. Se si tratta di delitto tentato (56 c.p.), è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.

SOMMARIO:

a) *Nel corso delle indagini preliminari;*

b) *Momento perfezionativo e consumativo del reato in generale;*

c) *Istituzione di nuovo tribunale;*

d) *Reato permanente;*

e) *Diffamazione a mezzo di televisodiffusione;*

f) *Reati in materia di sostanze stupefacenti;*

g) *Trasporti abusivi;*

h) *Reati tributari;*

i) *Corruzione;*

l) *Ricettazione;*

m) *Associazione per delinquere.*

a) *Nel corso delle indagini preliminari.*

● La competenza a decidere sulla richiesta di archiviazione, anche quando è determinata da ragioni di connessione, deve essere individuata sulla base del criterio della prospettazione, e quindi – non potendo aversi riguardo all'istanza del P.M. che costituisce un atto svincolato da parametri formali di individuazione precisa del fatto o dei nessi tra i vari fatti oggetto di indagine – facendo riferimento alle linee fattuali contenute nella originaria notizia di reato e prescindendo da ogni valutazione di merito in ordine alla sua fondatezza o alla effettiva ravvisabilità delle originarie ipotesi di connessione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza dell'unicità della competenza in relazione a più fatti, distanziati nel tempo e riferiti a soggetti diversi, ma indicati nelle denunce come tra loro concatenati e convergenti verso un fine comune). * Cass. pen., sez. I, 18 dicembre 2014, n. 52541 (c.c. 20 giugno 2014). [RV262143]

● L'eccezione di incompetenza territoriale è proponibile "in limine" al giudizio abbreviato non preceduto dall'udienza preliminare, mentre, qualora il rito alternativo venga instaurato nella stessa udienza, l'incidente di competenza può essere sollevato, sempre "in limine" a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare. (Fattispecie relativa a reato procedibile a citazione diretta del P.M.). * Cass. pen., sez. II, 24 maggio 2013, n. 22366 (ud. 23 aprile 2013). [RV255931]

● La competenza per tutte le ipotesi di reato contenute nell'art. 416 bis c.p., a prescindere dalla pena edittale prevista in riferimento alla violazione contestata, appartiene al Tribunale anche con riguardo ai procedimenti avviati precedentemente al momento dell'entrata in vigore del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, salvo che a quella data il giudizio non fosse già iniziato dinanzi alla Corte d'Assise. * Cass. pen., sez. VI, 26 maggio 2011, n. 21063 (ud. 3 maggio 2011). [RV250104]

● L'ammissione del giudizio abbreviato preclude la proposizione dell'eccezione di incompetenza per territorio, in quanto, in tal caso, l'imputato ha accettato di essere giudicato con un rito in cui difetta la fase dedicata alla trattazione ed alla risoluzione delle questioni preliminari quali quelle relative alla competenza. * Cass. pen., sez. V, 23 febbraio 2011, n. 7025 (ud. 10 dicembre 2010). [RV249833]

● In virtù del principio *tempus regit actum*, che governa la successione nel tempo delle norme processuali, è legittima la celebrazione dell'udienza preliminare avanti all'ufficio giudiziario territorialmente competente al momento in cui è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio, non rilevando che una legge successiva ne abbia modificato la competenza (nella specie istituendo il nuovo ufficio giudiziario del Tribunale di Torre Annunziata). La competenza così determinata rimane ferma, in base al principio della *perpetuatio jurisdictionis*, salvo che la legge non introduca una specifica normativa derogatoria. (Nell'occasione la Corte ha precisato che la normativa derogatoria è stata prevista dalla legge istitutiva per la fase del giudizio, che si era ritualmente svolto davanti al Tribunale predetto). * Cass. pen., sez. VI, 12 marzo 2002, n. 10373 (ud. 16 gennaio 2002). [RV221351]

b) Momento perfezionativo e consumativo del reato in generale.

● Il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. si consuma nel luogo in cui il soggetto pubblico erogante dispone l'accredito dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre provvidenze in favore di chi ne abbia indebitamente fatto richiesta, perché con tale atto si verifica la dispersione del denaro pubblico, e non in quello in cui avviene la materiale apprensione degli incentivi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la competenza per territorio si radicasse nel luogo ove ha sede l'ente erogante e non in quello in cui ha sede la società ammessa al contributo agevolativo). * Cass. pen., sez. VI, 2 marzo 2023, n. 9060 (ud. 30 novembre 2022). [RV28433601]

● Ai fini della determinazione della competenza per territorio per il delitto di indebita compensazione, rileva il luogo in cui è effettuata l'ultima utilizzazione del credito inesistente nell'anno interessato, mediante inoltro del modello F24, ovvero, se non è possibile la sua individuazione, il luogo di accertamento del reato ai sensi dell'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, essendo tale disposizione prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen. * Cass. pen., sez. III, 20 gennaio 2023, n. 2351 (ud. 18 novembre 2022). [RV28405701]

c) Istituzione di nuovo tribunale.

● Qualora una legge istitutiva di nuovo tribunale disponga che la competenza rimanga attribuita a quello in precedenza competente per i procedimenti per i quali sia stato dichiarato aperto il dibattimento, la circostanza che, essendo intervenuta siffatta dichiarazione, il processo sia stato rinviato a nuovo ruolo non vale ad escludere la *perpetuatio jurisdictionis*. (Fattispecie relativa alla legge istitutiva del Tribunale di Nocera Inferiore). * Cass. pen., sez. I, 31 gennaio 1996, n. 6095 (c.c. 27 novembre 1995). [RV203867]

d) Reato permanente.

● In caso di reato permanente, quando è ignoto il luogo in cui ha avuto inizio l'azione criminosa, il giudice competente per territorio può essere individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione, utilizzando i criteri residuali di cui all'art. 9 cod. proc. pen. (Nella specie, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva determinato la competenza per territorio in relazione al luogo in cui l'imputato era stato sorpreso in possesso della sostanza, ed escluso la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria del luogo indicato dall'imputato come luogo di acquisto del possesso dello stupefacente, non ritenendo accertato il luogo di inizio della condotta illecita, in ragione dell'inaffidabilità e della reticenza delle dichiarazioni dell'imputato). * Cass. pen., sez. VII, 23 gennaio 2018, n. 2851 (c.c. 19 ottobre 2017). [RV271950]

e) Diffamazione a mezzo di teleradiodiffusione.

● Le norme speciali di cui all'art. 30 L. 6 agosto 1990, n. 223, in tema di trattamento sanzionatorio e di competenza territoriale per il reato di diffamazione con attribuzione di fatto determinato commesso attraverso trasmissioni televisive – secondo le quali si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 L. 8 febbraio 1948, n. 47 ed il foro di competenza è determinato dal luogo di residenza della persona offesa – valgono esclusivamente, come discende dal combinato disposto dei commi 1 e 4 della predetta disposizione, con riferimento ai soggetti in essa specificamente indicati, i quali si identificano nel concessionario privato, nella concessionaria pubblica ovvero nella persona da loro delegata al controllo della trasmissione, ma non nella persona che concretamente commette la diffamazione, sicché a quest'ultima non si applicano le norme speciali ma esclusivamente l'art. 595 c.p. e le regole generali sulla competenza per territorio. * Cass. pen., sez. I, 5 giugno 1996, n. 1291 (c.c. 27 febbraio 1996). [RV205281]

f) Reati in materia di sostanze stupefacenti.

● La competenza territoriale per i reati di acquisto di sostanze stupefacenti appartiene al giudice del luogo in cui si è perfezionato l'accordo tra acquirente e venditore, non essendo necessaria per la consumazione del delitto la materiale consegna della sostanza. * Cass. pen., sez. IV, 5 ottobre 2017, n. 45884 (ud. 27 giugno 2017). [RV271290]

● Ai fini della determinazione della competenza per territorio in ordine al delitto di importazione nel territorio dello Stato di sostanze stupefacenti, si deve avere riguardo – trattandosi di reato di carattere istantaneo – al momento di consumazione che coincide con quello in cui il corriere varca la frontiera italiana (nella specie, nel momento di introduzione del velivolo nello spazio aereo italiano), a nulla rilevando le condotte precedenti

ad esso. * Cass. pen., sez. I, 9 dicembre 2008, n. 45482 (c.c. 19 novembre 2008). [RV242070]

● In tema di stupefacenti, la competenza territoriale a conoscere del delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 si radica nel luogo d'ingresso della sostanza psicotropa entro il confine di Stato, ove tale luogo sia accertato, ed altrimenti appartiene alle autorità giudiziarie dei luoghi in cui le condotte penalmente rilevanti successive all'importazione (detenzione e trasporto) sono poste in essere. * Cass. pen., sez. IV, 14 aprile 2003, n. 17426 (ud. 19 marzo 2003). [RV224409]

g) *Trasporti abusivi.*

● Il reato di trasporto abusivo di cose previsto dall'art. 46 della L. 6 giugno 1974, n. 298 non è reato istantaneo, in quanto la condotta che ne integra gli estremi si protrae nel tempo, durante tutto il periodo del trasporto. Ne consegue che il reato deve essere ritenuto permanente e che la competenza territoriale per esso deve essere determinata ai sensi dell'art. 8, comma 3, c.p.p., e pertanto appartiene al giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione. (Fattispecie in tema di conflitto). * Cass. pen., sez. I, 19 aprile 1996, n. 79 (c.c. 10 gennaio 1996). [RV204397]

h) *Reati tributari.*

● Ai fini della determinazione della competenza per territorio per il delitto di indebita compensazione, atteso che l'obbligazione tributaria può essere adempiuta presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato, nella conseguente impossibilità di fare riferimento al luogo di consumazione di cui all'art. 8 cod. proc. pen., il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen.. * Cass. pen., sez. III, 19 febbraio 2020, n. 6529 (c.c. 12 dicembre 2019). [RV278597]

i) *Corruzione.*

● Nel delitto di corruzione, allorché all'accordo illecito segua la corresponsione del compenso, il luogo di consumazione del reato va identificato in quello nel quale tale compenso viene materialmente corrisposto. (Fattispecie in tema di competenza territoriale, in relazione alla quale la Corte, preso atto che la dazione del compenso era avvenuta all'estero con destinazione finale in Italia, ha ritenuto che, ai fini dell'individuazione del giudice competente, dovesse operare l'art. 10, comma 3, c.p.p. e, in definitiva, che dei criteri suppletivi dettati in ordine successivo dal precedente art. 9 correttamente fosse stato utilizzato quello residuale indicato nel suo comma 3). * Cass. pen., sez. VI, 25 marzo 2003, n. 13619 (ud. 30 gennaio 2003). [RV224144]

● In tema di corruzione, la materiale dazione di somme di denaro può costituire un semplice

momento soddisfacente della complessiva vicenda. Pertanto, quando la corruzione riguarda l'attività giudiziaria, così asservita agli interessi di un determinato gruppo imprenditoriale, interessi assecondati secondo determinazioni, ideazioni ed illecite concertazioni incentrate nel luogo stesso di collocazione e diffusione degli scopi delittuosi, identificabile con quello della sede delle società gestite dal gruppo stesso, irrilevante – ai fini della competenza territoriale – è il luogo in cui sia avvenuta la consegna del danaro. (Fattispecie relativa alla custodia cautelare in carcere disposta per il reato ex art. 319 c.p., nei confronti del dirigente di un ufficio giudiziario, nella quale è stata ritenuta che la competenza si fosse radicata in Milano, ove avevano sede le società del gruppo imprenditoriale, e non in Roma, ove erano stati consegnati compensi in danaro). * Cass. pen., sez. VI, 25 maggio 1996, n. 1616 (c.c. 16 aprile 1996). [RV204846]

l) *Ricettazione.*

● Poiché il reato di ricettazione ha carattere istantaneo, ai fini della determinazione della competenza per territorio non può essere attribuito alcun rilievo al luogo in cui è stata accertata la detenzione della cosa, ma occorre, invece, verificare l'esistenza di dati indicativi del luogo in cui la cosa può essere venuta in possesso del reo. * Cass. pen., sez. I, 16 luglio 1997, n. 4127 (c.c. 12 giugno 1997). [RV208400]

m) *Associazione per delinquere.*

● In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio; in particolare, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura. * Cass. pen., sez. IV, 10 dicembre 2015, n. 48837 (ud. 22 settembre 2015). [RV265281]

● In tema di reati associativi, ai fini della competenza per territorio assume rilievo non tanto il luogo in cui è costituito il "pactum sceleris", quanto, piuttosto, quello in cui si manifesta e realizza l'operatività della struttura. (Nella specie, relativa ad associazione per delinquere finalizzata, attraverso la creazione di cooperative strumentali, ad eludere l'obbligo di versare all'erario la somma dovuta a titolo di prelievo supplementare sulle eccedenze di latte prodotto rispetto al quantitativo globale assegnato all'Italia in sede comunitaria, la Corte, dopo aver escluso che il luogo di perfezionamento del reato associativo potesse identificarsi con quello della realizzazione dei reati scopo di truffa ovvero con quello del luogo di stipula del rogito notarile di costituzione delle prime cooperative di "comodo", ha fatto invece riferimento al luogo in cui l'assetto cooperativo tra produttori di latte, in sé lecito, era stato uti-

lizzato come canale di propaganda e di incontro per dar vita ad una organizzazione preordinata ad eludere il pagamento del c.d. "superprelievo". * Cass. pen., sez. V, 24 ottobre 2014, n. 44369 (ud. 13 marzo 2014). [RV262920]

● In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio; in particolare, considerato che l'associazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura. * Cass. pen., sez. II, 3 maggio 2013, n. 19177 (c.c. 15 marzo 2013). [RV255829]

● La competenza territoriale in ordine al reato di associazione per delinquere si radica nel luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del c.p.p., per tale dovendosi intendere il luogo di costituzione del sodalizio criminoso a prescindere dalla localizzazione dei reati fine eventualmente realizzati. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato competente il giudice del luogo in cui aveva sede la cooperativa agricola, alla quale era stata attribuita la qualificazione di associazione criminosa finalizzata a commettere una serie di truffe ai danni dell'Aima, ritenendo ivi costituito il sodalizio criminoso). * Cass. pen., sez. I, 19 giugno 2001, n. 24849 (c.c. 24 aprile 2001). [RV219220]

9. Regole suppletive. – 1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell'art. 8, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.

2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.

3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335.

SOMMARIO:

- a) *Eccezione di incompetenza;*
- b) *Applicazione in successione;*
- c) *Ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione;*
- d) *Dimora o domicilio dell'imputato;*
- e) *Commissione di procedimenti fuori dei casi previsti dall'art. 16.*

a) *Eccezione di incompetenza.*

● È inammissibile per genericità l'eccezione di incompetenza territoriale, che non contenga l'indicazione del diverso giudice che si prospetta esse-

re competente. * Cass. pen., sez. II, 23 marzo 2015, n. 12071 (ud. 19 dicembre 2014). [RV262769]

b) *Applicazione in successione.*

● La competenza per territorio, per il reato di diffamazione commesso mediante la diffusione di notizie lesive dell'altrui reputazione allocate in un sito "web", va determinata in forza del criterio del luogo di domicilio dell'imputato, in applicazione della regola suppletiva stabilita dall'art. 9, comma secondo, c.p.p. * Cass. pen., sez. I, 26 gennaio 2011, n. 2739 (c.c. 21 dicembre 2010). [RV249179]

● Ai fini della determinazione della competenza per territorio, l'adempimento dell'iscrizione della notizia di reato richiamato dalla regola suppletiva di cui all'art. 9, comma terzo, c.p.p. deve intendersi in senso rigorosamente formale, e deve pertanto essere apprezzato in relazione alla specifica ipotesi criminosa oggetto di iscrizione e non anche in relazione all'eventuale più ampio contenuto della denuncia pervenuta all'ufficio del pubblico ministero, dal momento che il pubblico ministero non ha l'obbligo di iscrivere quelle informazioni che *prima facie* non mettano in evidenza elementi indiziati, ma meri sospetti. * Cass. pen., sez. VI, 5 ottobre 2006, n. 33435 (ud. 4 maggio 2006). [RV234349]

● In tema di competenza per territorio, le vicende processuali successive ai limiti temporali di rilevazione della questione, anche con riferimento ai provvedimenti conclusivi adottati sul merito dal giudice, non incidono sulla competenza già affermata. (La Corte ha precisato che la pronuncia di non luogo a procedere in ordine ad un'imputazione e ad un imputato, la cui presenza aveva originariamente inciso sull'individuazione del giudice territorialmente competente anche in relazione ad altri reati e ad altri imputati, non determina lo spostamento della competenza ormai radicata in attuazione di una ben precisa *regula iuris* i cui effetti non sono provvisori ma danno attuazione, sin dal momento in cui si producono anche in sede di udienza preliminare, al principio della *perpetuatio jurisdictionis* e legittimano il potere decisorio del giudice al quale è devoluta la cognizione della vicenda). * Cass. pen., sez. VI, 5 ottobre 2006, n. 33435 (ud. 4 maggio 2006). [RV234350]

● Al fine di determinare la competenza per territorio facendo ricorso alla regola suppletiva di cui al terzo comma dell'art. 9 c.p.p., che indica la competenza del giudice del luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., non può essere assegnata giuridica idoneità a determinare lo spostamento della competenza *ratione loci* ad una precedente iscrizione di una notizia di reato vertente su fatti criminali *naturaliter* diversi. (In applicazione di tale principio la Corte, con riferimento ad un'associazione criminale operante tra l'Italia e l'estero, ha

escluso che l'iscrizione effettuata per il reato di cui all'art. 416 c.p., potesse influire sulla competenza per territorio di altra autorità giudiziaria che aveva proceduto in epoca successiva all'iscrizione per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p.). * Cass. pen., sez. II, 13 marzo 2003, n. 11849 (c.c. 11 febbraio 2003). [RV223833]

c) Ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.

● In caso di reato permanente, quando è ignoto il luogo in cui ha avuto inizio l'azione criminosa, il giudice competente per territorio può essere individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione, utilizzando i criteri residuali di cui all'art. 9 c.p.p. (Nella specie, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente trasportata su di un autocarro, la Corte ha escluso la competenza territoriale dell'A.G. del luogo di partenza del carico, poiché trattandosi di cospicua quantità, notoriamente prodotta all'estero, doveva applicarsi l'art. 9 c.p.p., non essendo noto il luogo di introduzione nel territorio dello Stato). * Cass. pen., sez. IV, 3 marzo 2010, n. 8665 (c.c. 22 gennaio 2010). [RV246851]

d) Dimora o domicilio dell'imputato.

● In tema di applicazione delle regole suppletive per la determinazione della competenza territoriale, nel concetto di "dimora" dell'imputato, cui si riferisce l'art. 9, comma secondo, cod. proc. pen., va compreso anche il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, in quanto ad integrare la dimora è sufficiente una presenza pur transitoria, ma dotata di un minimo di stabilità, dell'interessato in un dato luogo. (Fattispecie relativa ad una comunità terapeutica che ospitava l'imputato in regime di arresti domiciliari). * Cass. pen., sez. II, 6 dicembre 2016, n. 51986 (ud. 2 novembre 2016). [RV268762]

e) Connessione di procedimenti fuori dei casi previsti dall'art. 16.

● Ai fini della determinazione della competenza per territorio nell'ipotesi di reati connessi di pari gravità, qualora non sia possibile individuare il luogo di consumazione di uno di essi, mentre sia certo quello dell'altro, non è consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite nell'art. 9 cod. proc. pen., che si riferisce a procedimenti con reato singolo, ma si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato residuo. * Cass. pen., sez. III, 17 dicembre 2015, n. 49643 (ud. 22 settembre 2015). [RV265549]

● In tema di competenza per territorio, le vicende processuali successive ai limiti temporali di rilevazione della questione, anche con riferimento ai provvedimenti conclusivi adottati sul merito dal giudice, non incidono sulla competenza già affermata, la quale, in base al principio della "perpetuatio iurisdictionis", va determinata con criterio "ex ante", sulla scorta degli elementi di-

sponibili al momento della formulazione dell'imputazione. * Cass. pen., sez. IV, 28 marzo 2013, n. 14699 (ud. 12 dicembre 2012). [RV255498]

● Qualora si proceda per reato associativo che rientri nel novero di quelli indicati nell'art. 51, comma 3 *bis* c.p.p., e per reati connessi, la competenza territoriale per il primo esercita una "vis attrattiva" anche su quella degli altri, sempre che ne sia accertato il luogo di consumazione, sulla base delle regole stabilite negli artt. 8 e 9, comma primo, c.p.p. o, quando sia impossibile la loro applicazione, in base a quelle del successivo art. 16, potendosi far ricorso ai criteri sussidiari indicati nei commi secondo e terzo del citato art. 9 solo in via residuale, allorché non possano trovare applicazione quei parametri oggettivi che, garantendo il collegamento tra competenza territoriale e luogo di manifestazione di almeno uno degli episodi che costituiscono la vicenda criminosa, meglio assicurano il principio costituzionale della "naturalità" del giudice, come fisiologica allocazione del processo, fin quando è dove possibile nel "locus commissi delicti". (Nella specie, relativa a procedimento per associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di t.l.e., risultando che il sodalizio criminoso operava, oltre che in territorio cinese, nella città di Brescia, dove risiedevano gli organizzatori stranieri dei traffici illeciti, la Corte ha dichiarato la competenza dell'a.g. bresciana, sulla base del comb. disp. artt. 9, comma primo, e decimo, comma terzo, c.p.p., ritenendo del tutto irrilevante che il sequestro del tabacco importato dall'organizzazione fosse avvenuto nel porto di Gioia Tauro). * Cass. pen., sez. I, 13 aprile 2010, n. 13929 (c.c. 17 marzo 2010). [RV246670]

10. Competenza per reati commessi all'estero⁽¹⁾.

- 1. Se il reato è stato commesso interamente all'estero (att. 78; 7 ss. c.p.; 1240 c.n.), la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi.

1 bis. Se il reato è stato commesso a danno del cittadino e non sussistono i casi previsti dagli articoli 12 e 371, comma 2, lettera b), la competenza è del tribunale o della corte di assise di Roma quando non è possibile determinarla nei modi indicati nel comma 1⁽²⁾.

2. In tutti gli altri casi, se⁽³⁾ non è possibile determinare nei modi indicati nei commi 1 e 1 bis⁽⁴⁾ la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335.

3. Se il reato è stato commesso in parte all'estero (6 c.p.), la competenza è determinata a norma degli artt. 8 e 9.

⁽¹⁾ I reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato sono puniti secondo la legge italiana anche se

commessi all'estero, ai sensi dell'art. 182 D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58 come sostituito con L. 18 aprile 2005, n. 62.

(²) Questo comma è stato inserito dall'art. 6, comma 3, lett. a), del D.L. 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con modificazioni, nella L. 14 luglio 2016, n. 131. A norma dell'art. 6, comma 4, del medesimo decreto, tali disposizioni si applicano ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(³) La parola: «Se» è stata così sostituita dalle parole: «In tutti gli altri casi, se» dall'art. 6, comma 3, lett. b), n. 1), del D.L. 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con modificazioni, nella L. 14 luglio 2016, n. 131. A norma dell'art. 6, comma 4, del medesimo decreto, tali disposizioni si applicano ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(⁴) Le parole: «nel comma 1» sono state così sostituite dalle attuali: «nei commi 1 e 1 bis» dall'art. 6, comma 3, lett. b), n. 2), del D.L. 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con modificazioni, nella L. 14 luglio 2016, n. 131. A norma dell'art. 6, comma 4, del medesimo decreto, tali disposizioni si applicano ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

● Nel caso di delitti commessi all'estero da uno straniero in danno di un cittadino italiano, la presenza del colpevole nel territorio dello Stato, richiesta dall'art. 10 c.p.p. per la loro perseguibilità in Italia, costituisce condizione di procedibilità la cui sussistenza è richiesta anche ai fini dell'applicazione di misure cautelari da adottarsi nella fase delle indagini preliminari. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento del tribunale che, in accoglimento di gravame proposto dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 310 c.p.p., aveva disposto l'applicazione della custodia in carcere nei confronti di taluni soggetti, non presenti nel territorio nazionale, cui si addebitava l'omicidio, commesso in Afghanistan, di una giornalista italiana). * Cass. pen., sez. I, 30 ottobre 2003, n. 41333 (c.c. 11 luglio 2003).

◆ Si veda anche il commento all'art. 8.

11. (¹) Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati. – 1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge.

2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1.

3. I procedimenti concernenti (12 ss.) a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad

indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1.

(¹) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 1 della L. 2 dicembre 1998, n. 420. Ai sensi dell'art. 8 della predetta legge, questo articolo, così come sostituito, si applica ai procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della L. 2 dicembre 1998, n. 420, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1998.

SOMMARIO:

a) Ambito di applicazione;

b) Ufficio giudiziario;

c) Procedimenti commessi;

d) Procedimenti in corso.

a) Ambito di applicazione.

● Ai fini dell'operatività della regola derogatoria alla competenza territoriale nei procedimenti in cui un magistrato onorario (nella specie, giudice di pace) assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, occorre avere riguardo, allorché il magistrato abbia cessato di esercitare le funzioni nel luogo in cui il reato è stato commesso, al momento in cui è intervenuto l'atto formale di revoca da parte del Consiglio superiore della magistratura e non a quello, diverso, in cui di fatto sia cessato l'esercizio delle funzioni nel predetto luogo. * Cass. pen., sez. II, 15 giugno 2022, n. 23311 (ud. 24 febbraio 2022), A. [RV28316701]

● In tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, l'operatività dell'art. 11 cod. proc. pen. è subordinata alla condizione che il magistrato assuma formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso ricorressero gli estremi per applicare l'art. 11 cod. proc. pen. in un procedimento penale per diffamazione nel quale i minori persone offese erano stati rappresentati, ai fini della costituzione di parte civile, dal solo padre e non anche dalla madre che era magistrato in servizio nel distretto di Corte d'appello sede del processo). * Cass. pen., sez. V, 11 maggio 2018, n. 21128 (ud. 1 marzo 2018), C. [RV273168]

● In tema di competenza nei procedimenti riguardanti i magistrati, la disciplina stabilita dall'art. 11 cod. proc. pen. ha natura eccezionale, limitata alle ipotesi in cui un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato; ne consegue che essa è riferita soltanto alla fase delle indagini preliminari e al procedimento di cognizione e non ammette interpretazioni estensive o analogiche, che ne consentano l'applicazione anche nella fase esecutiva. (In applicazione del principio la Corte ha annullato l'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale, che aveva individuato la competenza del magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art.

11 cod. proc. pen.). * Cass. pen., sez. I, 28 dicembre 2016, n. 55084 (c.c. 27 ottobre 2016). [RV268846]

● In tema di revisione, la regola secondo cui, in caso di annullamento dell'ordinanza di inammissibilità della richiesta, la Corte di cassazione rinvia il giudizio ad una diversa Corte di Appello, individuata ai sensi dell'art. 11 dello stesso codice, non si applica nel processo penale militare dopo la soppressione delle sezioni distaccate di Corte d'Appello di Verona e Napoli attuata con la L. n. 244 del 2007. (Nella specie la Corte, annullando l'ordinanza di inammissibilità della Corte d'Appello militare di Roma, ha rinviato il giudizio di revisione ad altra sezione di quest'ultima in composizione diversa rispetto alla soppressa sezione distaccata di Napoli quale giudice della originaria sentenza impugnata). * Cass. pen., sez. I, 16 giugno 2011, n. 24146 (c.c. 8 marzo 2011). [RV250340]

● In tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, l'operatività dell'art. 11 c.p.p. è subordinata alla condizione che il magistrato, nel procedimento penale, assuma formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato. * Cass. pen., sez. II, 19 aprile 2011, n. 15583 (ud. 22 gennaio 2011). [RV249877]

● In tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, il regime derogatorio previsto dall'art. 11 c.p.p. trova applicazione anche per l'individuazione del giudice competente a decidere sulla richiesta di distruzione, a tutela della riservatezza, della documentazione riguardante le intercettazioni non più necessaria per il procedimento ai sensi dell'art. 269, comma secondo, c.p.p. * Cass. pen., sez. III, 17 dicembre 2008, n. 46349 (c.c. 7 ottobre 2008). [RV241767]

● In tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, la deroga alle regole ordinarie opera, nel caso il magistrato assuma la qualità di danneggiato dal reato, indipendentemente dalla circostanza che si sia costituito parte civile nel relativo procedimento. * Cass. pen., sez. V, 15 dicembre 2008, n. 46098 (ud. 12 novembre 2008). [RV241996]

● La deroga alle regole generali della competenza per territorio nei procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, si applica anche al magistrato onorario il cui incarico sia connotato dalla stabilità, e cioè dalla continuità riconosciuta formalmente per un arco temporale significativo, in quanto questa, essendo sufficiente a radicarlo istituzionalmente nel plesso territoriale di riferimento, potrebbe ingenerare il sospetto, stante il rapporto di colleganza e di normale frequentazione tra magistrati della medesima circoscrizione, di un non imparziale esercizio della giurisdizione dei suoi confronti. (Fattispecie relativa a processo nel quale un vice pretore onorario aveva assunto la qualità di persona offesa dal reato e per il quale,

in applicazione del principio sopra enunciato, la Corte ha ritenuto l'applicabilità della regola derogatoria, annullando entrambe le sentenze di merito). * Cass. pen., **Sezioni Unite**, 13 gennaio 2005, n. 292 (ud. 15 dicembre 2004), in *Arch. nuova proc. pen.* 2005, 167. [RV229632]

● La speciale competenza stabilita dall'art. 11 c.p.p. per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato ha natura funzionale, e non semplicemente territoriale, con conseguente rilevanza, anche di ufficio, del relativo vizio in ogni stato e grado del procedimento. * Cass. pen., **Sezioni Unite**, 13 gennaio 2005, n. 292 (ud. 15 dicembre 2004), in *Arch. nuova proc. pen.* 2005, 167. [RV229633]

● La disciplina dettata dall'art. 11 c.p.p. in materia di competenza per i procedimenti riguardanti magistrati trova applicazione anche con riguardo ai giudici di pace, essendo a costoro attribuito, sia pure per il periodo di tempo indicato nel decreto di nomina, il pieno e stabile esercizio della funzione giudiziaria. * Cass. pen., sez. I, 21 luglio 2003, n. 30568 (c.c. 11 luglio 2003), in *Arch. nuova proc. pen.* 2003, 431.

● In tema di procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta a indagini, di imputato, di persona offesa o danneggiata, la competenza si radica secondo i criteri di cui all'art. 11 c.p.p., e, in ragione del principio della *perpetuatio competentiae*, non ha rilievo la circostanza che il procedimento relativo al magistrato, la cui pena aveva determinato lo spostamento della competenza, venga successivamente archiviato. * Cass. pen., sez. I, 10 luglio 2001, n. 27741 (c.c. 21 giugno 2001). [RV219972]

● La disciplina dettata dall'art. 11 c.p.p. in materia di competenza per i procedimenti riguardanti magistrati trova applicazione anche con riguardo ai componenti privati chiamati a far parte, ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404, del tribunale per i minorenni. * Cass. pen., sez. I, 20 giugno 2000, n. 3481 (c.c. 10 maggio 2000). [RV216252]

b) Ufficio giudiziario.

● La particolare disciplina prevista nell'ipotesi di procedimento in cui un magistrato assuma la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato presuppone l'esercizio effettivo, da parte del magistrato, delle funzioni giudiziarie, avuto riguardo alla *ratio* della previsione di cui all'art. 11 c.p.p., che è quella di impedire che l'esercizio concreto di quelle funzioni, possa costituire motivo di condizionamento tale da pregiudicare l'imparzialità del giudice territorialmente competente, secondo le norme ordinarie, a conoscere del procedimento; ne deriva che detta efficacia pregiudizievole non può riconnettersi all'ipotesi in cui il magistrato, parte del procedimento, svolga attività di assistente di studio

presso sedi istituzionali diverse da quelle di giurisdizione ordinaria. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto inapplicabile la disciplina derogatoria dell'art. 11 c.p.p., in quanto trattavasi di magistrato che svolgeva attività di assistente di studio presso la Corte costituzionale). * Cass. pen., sez. V, 21 luglio 2004, n. 31721 (ud. 6 aprile 2004). [RV229322]

c) **Procedimenti connessi.**

● La speciale competenza stabilita dall'art. 11, comma terzo, c.p.p. per i procedimenti connessi a quello riguardante magistrati ha natura di competenza per territorio ed è, pertanto, rilevabile, ai sensi dell'art. 21, comma secondo, c.p.p., prima della conclusione della udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma primo, c.p.p.. * Cass. pen., sez. V, 19 giugno 2014, n. 26563 (ud. 29 aprile 2014). [RV259967]

● Ai fini della determinazione della competenza relativa a procedimenti connessi a quelli riguardanti magistrati, si applicano le regole ordinarie, e non invece la disposizione di cui all'art. 11, comma terzo, c.p.p., quando il procedimento connesso è ancora in fase di indagini e quello relativo ad appartenenti all'ordine giudiziario è stato definito con archiviazione, perché tale vicenda determina il venir meno del rapporto di connessione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che, una volta intervenuta l'archiviazione del procedimento riguardante magistrati, l'A.G. originariamente incompetente per il procedimento connesso non poteva essere più privata della trattazione di quest'ultimo). * Cass. pen., sez. II, 21 marzo 2014, n. 13296 (c.c. 20 febbraio 2014). [RV259559]

d) **Procedimenti in corso.**

● In materia di competenza per territorio, la connessione con procedimenti riguardanti magistrati, che determina lo spostamento della competenza ai sensi dell'art. 11 c.p.p., resta ferma per tutte le fasi successive del giudizio, anche nel caso in cui venga meno la connessione tra reati ravvisata nella fase delle indagini preliminari per intervenuta archiviazione nei confronti del solo magistrato indagato. * Cass. pen., sez. I, 22 gennaio 1999, n. 6183 (c.c. 9 dicembre 1998). [RV212285]

◆ Si veda anche il commento all'art. 259 disp. att.

11 bis. ⁽¹⁾ **Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo** ⁽²⁾. – 1. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ⁽²⁾ di cui all'articolo 76 bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modifica-

zioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11.

⁽¹⁾ Questo articolo è stato inserito dall'art. 2 della L. 2 dicembre 1998, n. 420.

⁽²⁾ Le parole: «Direzione nazionale antimafia» si intendono sostituite dalle attuali: «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo» a norma dell'art. 20, comma 4, del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 17 aprile 2015, n. 43.

SEZIONE IV

COMPETENZA PER CONNESSIONE ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Per i procedimenti davanti al giudice di pace si vedano gli artt. 6-8 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.

12. Casi di connessione. – 1. Si ha connessione di procedimenti (17):

a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro (110 c.p.), o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;

b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (297³, 423; 81 c.p.) ⁽¹⁾;

c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri [o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità] ⁽²⁾ ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, istitutivo della Direzione Nazionale Antimafia, convertito, con modificazioni, nella L. 20 gennaio 1992, n. 8. Le disposizioni da esse previste, ai sensi dell'art. 15 del medesimo decreto, si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

⁽²⁾ Le parole poste fra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, della L. 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo.

⁽³⁾ Ai sensi dell'art. 25 della L. 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo, ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

SOMMARIO:

- a) **Ratio della norma;**
- b) **Connessione ai sensi della lett. a);**
- c) **Connessione ai sensi della lett. b);**
- d) **Connessione ai sensi della lett. c);**
- e) **Connessione con i reati di cui all'art. 51, comma terzo bis;**
- f) **Procedimenti pendenti.**

a) **Ratio della norma.**

● La contestazione ad un indagato di più reati commessi in diverse circoscrizioni territoriali e riuniti dal vincolo della continuazione non comporta lo spostamento della competenza territoriale per connessione quando vi siano altri coindagati per i quali non sussiste connessione in quanto l'interesse di quel soggetto alla trattazione unita-